ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4381 del 07/08/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA DALLARA AUTOMOBILI SPA PER LO STABILIMENTO DENOMINATO DALLARA ASSEMBLAGGI SITO IN COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI VIA PAPA GIOVANNI XXIII ANGOLO VIA ENZO FERRARI - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 24/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4545 del 06/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette AGOSTO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

- ✔ la comunicazione trasmessa dal SUAP del Comune di Varano de' Melegari in data 13/06/2024 prot. n. 5644, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/109559 del 14/06/2024, presentata dalla Società DALLARA AUTOMOBILI SPA per lo stabilimento denominato DALLARA ASSEMBLAGGI nella persona del Legale rappresentante e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Varano de' Melegari (PR) via Provinciale, 33, CAP 43040 e stabilimento sito in comune di Varano de' Melegari (PR), Via Papa Giovanni XXIII angolo Via Enzo Ferrari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui ha fornito documentazione ;
- ✔ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "fabbricazione di autoveicoli";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2024/114996 del 21/06/2024 e prot. n. PG/2024/126850 del 10/07/2024 e la Ditta ha fornito documentazione a completamento dell'istanza trasmessa dal SUAP in data 09/07/2024 prot. n. 6526 (prot. Arpae PG/2024/125721 del 09/07/2024) e prot. n. 6806 del 17/07/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/130975 del 17/07/2024);

RILEVATO INOLTRE CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno di una richiesta di Permesso di Costruire per realizzazione nuovo stabilimento produttivo comprensivo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013;

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2024/132948 del 22/07/2024;
- la comunicazione della Ditta trasmessa dal SUAP in data 22/07/2024 prot. n. 6889 (prot. Arpae PG/2024/133507 del 22/07/2024) nella quale si fa presente il carattere d'urgenza dell'AUA presentata in quanto la ditta necessita di programmare i lavori di esecuzione in tempo utile per far fronte alle nuove esigenze che la filiera produttiva ed in risposta alla accresciuta domanda in rapporto alle attuali capacità produttiva, alla quale Arpae ha risposto con prot. n. PG/2024/139314 del 30/07/2024;
- Il parere per quanto di competenza del Comune di Varano de' Melegari prot. n. 7100 del 26/07/2024 (prot. Arpae PG/2024/137562 del 26/07/2024) che in merito alla matrice scarichi idrici comprende anche il parere di Montagna 2000 SPA prot.1220 del 25.07.2024 e per quanto riguarda la matrice acustica ambientale fa anche riferimento al parere di Arpae ST, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2024/142649 del 05/08/2024, depositata agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 55281 del 05/08/2024 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/143068 del 05/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO che per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"… non sono presenti scarichi afferenti all'attività produttiva che richiedano impianti di Trattamento. Le acque reflue dell'intervento sono essenzialmente prodotte dagli scarichi dei servizi igienici di servizio allo stabilimento, pertanto possono essere considerate "acque reflue domestiche""*.

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. per l'unità operativa denominata "Dallara Assemblaggi" ;
- l'attività industriale prevede **"fabbricazione di autoveicoli"**;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

- si prende atto che l' emissione prevista per l'evacuazione dei gas di scarico rientra tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si prende atto che il forno utilizzato per il trattamento termico è elettrico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società DALLARA AUTOMOBILI SPA per lo stabilimento denominato DALLARA ASSEMBLAGGI, nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Varano de' Melegari (PR) via Provinciale, 33, CAP 43040 e stabilimento sito in comune di Varano de' Melegari (PR), Via Papa Giovanni XXIII angolo Via Enzo Ferrari relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di autoveicoli" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici " *di specifica competenza comunale,* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Varano de' Melegari prot. n. 7100 del 26/07/2024 comprensivo del parere di Montagna 2000 SPA prot.1220 del 25.07.2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01-A: - “Magnetoscopio”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	150	Nm^3/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	7	m
COV (espresse come C-org. Totale)	30	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02-A: - “Liquidi penetranti”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm^3/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm^3
COV (espresse come C-org. Totale)	6	mg/Nm^3
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E12-A: - “Aspirazione reparto macchine utensili”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative (Banco saldatura, Banco molatura, Mola a colonna, Levigatrice a nastro) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si generano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.700	Nm^3/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale Particellare/nebbie oleose	10	mg/Nm^3

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E14-A: - "Controllo qualità (marcatrice laser)"

Gli effluenti gassosi provenienti da tale attività lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm^3/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	14	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm^3
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E1: - "Aspirazione banchi aspirati montaggio"

Gli effluenti gassosi provenienti da tali attività lavorative (cabina-parete aspirata + n. 5 banchetti di aspirazione) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Contemporaneità massima di n.2 banchi e n.1 parete.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	20.000	Nm^3/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	300	giorni
Altezza minima	9	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1A - E2A - E12A - E14A - E1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissioni E1A - E2A - E12A - E14A - E1** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1A - E2A - E12A - E14A - E1, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni emissioni E1A - E12A - E1 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Dallara Automobili S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02280880341
Sede legale:	Via Provinciale n. 33, Varano de' Melegari (PR)

Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Dallara Assemblaggi in Via Papa Giovanni XXIII angolo via Ferrari, Varano de' Melegari (PR)
Lat.(WGS84):	44.686818
Long.(WGS84):	10.024820
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di autoveicoli
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Consumo annuo di materie prime ed ausiliarie
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	272 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	54 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 55281 del 05/08/2024 e nel parere favorevole del Comune di Varano de' Melegari n 7100 del 26/07/2024 comprensivo del parere di arpae ST, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP**.** L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Permesso di Costruire per realizzazione nuovo stabilimento produttivo comprensivo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 relativo all'insediamento in esame e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Varano de' Melegari, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Varano de' Melegari ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Varano de' Melegari all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel Permesso di Costruire per realizzazione nuovo stabilimento produttivo comprensivo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024/22403

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(*documento firmato digitalmente*)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura

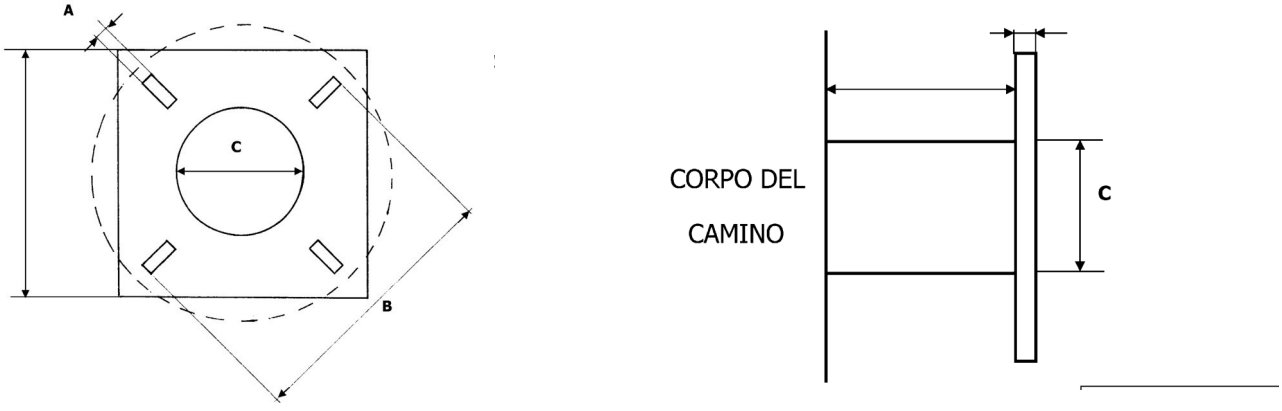

Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Parma

SETTORE TECNICO

Prot. n° **7100**

Varano de' Melegari, lì **26.07.2024**

Spett.le **ARPAE - SAC**
aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le **SUAP Varano de' Melegari**
TRAMITE PROTOCOLLO INTERNO

OGGETTO: **Pratica SUAP Varano de' Melegari n.24/2024 - Dallara Real Estate S.r.l.**
Richiesta di Permesso di Costruire per realizzazione nuovo stabilimento produttivo comprensivo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013
Parere di competenza in merito all'AUA

In riferimento alla nota ARPAE-SAC prot.132948 del 19.07.2024, relativa alla richiesta di parere inerente l'istanza SUAP di cui all'oggetto, si relaziona quanto segue:

Emissioni in atmosfera
- Considerato che l'area di intervento è classificata negli strumenti urbanistici del Comune di Varano de' Melegari come "ambiti specializzati per attività produttive esistenti";

Impatto acustico
- Considerato che l'area di intervento è classificata nel Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Varano de' Melegari come "Classe V – aree prevalentemente industriali";
- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico allegata all'istanza;
- Visto il parere ARPAE-ST prot.129445 del 15.07. 2024 (che si allega alla presente);

Scarichi idrici
- Visto il parere di Montagna 2000 prot.1220 del 25.07.2024 (che si allega alla presente);

In virtù di quanto sopra esposto e fatte salve le valutazioni degli altri Enti coinvolti, per quanto di competenza si esprime **parere favorevole**.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del SUAP
Geom. Giuseppe Busani
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 26/07/2024 15:06:09 PG/2024/0137562

MONTAGNA 2000
Nuova energia al territorio

Borgo Val di Taro (PR), 25/07/2024

Spett.le

Comune di Varano de Melegari
Via Martiri della libertà 14
43040 Varano dè Melegari (PR)
protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

p/c
Arch. Giorgio Adelmo Bertani
giorgioadelmo.bertani@archiworldpec.it

Prot. n. 1220/DC/fd
A mezzo PEC

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO – Pratica SUAP n.24/2024. Richiesta parere o atto di assenso, relativo all'intervento edilizio di cui alla L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001 - PARERE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Scarico in pubblica fognatura. Parere di competenza ai sensi art. 20 del Regolamento di Pubblica Fognatura approvato delibera n. 6 del 29/08/2011 dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma. Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali assimilabili al domestico in Via Papa Giovanni XXIII/Via Enzo Ferrari Varano de Melegari (PR)– Comune di Varano de Melegari – Richiedente Pontremoli Andrea in qualità di legale rappresentante della ditta Dallara Estate S.r.l. CF PNTNDR57R30Z404M

L'esame degli elaborati trasmessi evidenzia che trattasi di Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per nuovo stabilimento produttivo e come da integrazione AUA 2024/22403 – All.to "A" emerge che:

- Acque reflue

' Non sono presenti scarichi afferenti l'attività produttiva che richiedano impianti di trattamento, le acque reflue dell'intervento sono essenzialmente prodotte dagli scarichi dei servizi igienici di servizio allo stabilimento, pertanto possono essere considerate "acque reflue domestiche" o meglio "industriali assimilabili a domestiche" ai sensi del DPR N. 227 del 19 ottobre 2011, art.2 , comma 1, lettera b) '

- *Acque meteoriche*

' Ai sensi della D.G.R. N.286/2005 ER e successiva D.G.R. n.1860/2006 ER essendo le aree in oggetto adibite esclusivamente a carico/scarico degli automezzi e parcheggi a servizio del personale, le stesse sono escluse dalle disposizioni per la gestione delle acque di prima pioggia'

- Visti il D.lgs. 152/2006 e il vigente Regolamento di pubblica fognatura;

- esaminata la documentazione allegata alla richiesta di parere;
- considerato che non risultano motivi ostativi all'allaccio alla pubblica fognatura esistente;
- accertato che la rete fognaria comunale risulta munita di adeguato impianto di depurazione, idoneo a sopportare il nuovo carico dei reflui scaricabili;
- fatti salvi i diritti di terzi;

si esprime parere di competenza favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali assimilabili al domestico in Via Papa Giovanni XXIII/Via Enzo Ferrari Varano de Melegari (PR)– Comune di Varano de Melegari – Richiedente Pontremoli Andrea in qualità di legale rappresentante della ditta Dallara Estate S.r.l. CF PNTNDR57R30Z404M

Si riportano di seguito gli standard specifici che deve rispettare l'allaccio:

- Diametro del fognolo di allaccio non inferiore a DN 125;
- Adozione di tubazioni in gres o PVC conforme alla norma UNI EN 1401 tipo SN4;
- Pozzetto sifonato ispezionabile, entro il limite di proprietà, in cemento retinato 70 cm x 70 cm;
- Valvola di ritegno immediatamente a valle del pozzetto sifonato, atta ad evitarne allagamenti in caso di rigurgito dalla fognatura Pubblica, entro il limite della proprietà privata;
- Pozzetti ispezionabili nel percorso interno con un interasse massimo di 25 mt;
- Pendenza compresa tra 0,85% e 2%, o comunque tale da assicurare l'instaurarsi di velocità comprese tra 0,5 e 4 m/s;
- I salti di quota all'interno dei pozzetti non devono essere superiori ai 2 mt.
- Le acque bianche e le acque nere devono essere raccolte in modo separato sino al recapito nella fognatura esistente anche se quest'ultima è di tipo unitario.
- Gli allacci dovranno essere realizzati direttamente su condotta con apposite selle o braghe di innesto e curva a 45° in direzione del flusso. Gli allacci che verranno realizzati all'interno delle camerette di ispezione di linea dovranno innestare la tubazione di allaccio nell'apposito foro di innesto ricavato nel fondello prefabbricato del pozzetto medesimo.

Si richiede pagamento del contributo di allaccio in fognatura per uso civile, dell'importo di € 220.00 dati da € 200,00 + IVA (10%). Detta somma dovrà essere versata sul seguente conto corrente bancario:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Agenzia di Borgo Val di Taro (PR)
IBAN: IT92F0538765660000000799795
Causale: "Contributo allaccio alla pubblica fognatura di Varano dè Melegari - Richiedente Pontremoli Andrea in qualità di legale rappresentante della ditta Dallara Estate S.r.l."

Restando a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti.

Montagna 2000 S.p.A.
Il Procuratore
Debora Callegari

Rif. Arpae Prot. n° PG/2024/109559 del 14/06/2024
Rif. Comune di Varano de' Melegari Prot. n° 5644 del 13/06/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Varano de' Melegari
SUAP
protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it
Sede

Oggetto: Pratica SUAP n° 24/2024 – Dallara Real Estate srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:
- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- La classificazione acustica del Comune di Varano de' Melegari;

Esaminata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal progettista dell'impianto in oggetto che evidenzia:

- che l'intervento in progetto riguarda la realizzazione di un complesso dedicato alle attività di assemblaggio, controllo qualità e logistica per la realizzazione di vetture da competizione per Dallara Real Estate, situato in Via Provinciale 33;

- l’intervento in istruttoria non comporta una variazione rilevante delle emissioni sonore aziendali già rispondenti ai imiti di immissione previsti dalla Zonizzazione acustica del Comune di Varano de’ Melegari;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene che il **Parere di Arpae per la matrice rumore non è dovuto.**

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/24208

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | Cap 43125 Parma | tel +39 0521/976111 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae Via Po, 5 | 40139 Bologna|tel. 0516223811| PEC dirgen@cert.arpa.emr.it|www.arpae.it |P.Iva 04290860370

Allegato 2

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 05/08/2024 12:31:38 PG/2024/0143068

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0055281

DATA: 05/08/2024

OGGETTO: PRATICA SUAP VARANO DE' MELEGARI N.24 /2024 - DALLARA REAL ESTATE S.R.L. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO COMPRENSIVO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Luca Grilli

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0055281_2024_Lettera_firmata.pdf:	Grilli Luca; Vignali Milena	EEEC7EB32B1738138B9B82447663B4D669715BEFFDAD2E2FC163DA86C0E81E10

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

Comune Di Varano De' Melegari
(Varano De' Melegari)
protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA SUAP VARANO DE' MELEGARI N.24 /2024 - DALLARA REAL ESTATE S.R.L. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO COMPRENSIVO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 22.07.2024 prot. 51923, alla pratica SUAP n° 24/2024 della ditta DALLARA REAL ESTATE S.R.L. PDC di nuovo stabilimento posto in Via Papa Giovanni XXIII/Via Enzo Ferrari nel comune di Varano dè M.ri

Preso atto :

- della documentazione allegata
- della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Valutato:

- che l'emissione E01 è proveniente da cabina/parete aspirante e dai 5 banchi per polveri di carbonio senza impianto di abbattimento
- che l'emissione E01-A è proveniente da magnetoscopio senza impianto di abbattimento
- che l'emissione E02 è proveniente da utilizzo di liquidi penetranti senza impianto di abbattimento
- che l'emissione E12-A è proveniente da saldatura senza impianto di abbattimento
- che l'emissione E14 è proveniente dalla marcatrice laser ed è dotata di impianto di abbattimento con filtri a tessuto e carboni attivi

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

- che la ditta dichiara la non sono presenza di scarichi afferenti all'attività produttiva richiedenti impianti di trattamento e le acque reflue dell'intervento sono essenzialmente prodotte dagli scarichi dei servizi igienici di servizio allo stabilimento, pertanto possono essere considerate "acque reflue domestiche".
- che non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Luca Grilli

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.